Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 agosto 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata in 12ª seduta pubblica per mercoledì 19 agosto 1953, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Votazione per la nomina:

di tre Commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

di tre Commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico;

di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.

(4139)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 570.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 46 è sostituito dal seguente:

« Per il corso di diploma in statistica, l'esame di statistica deve precedere gli esami di demografia, di antropometria, di statistica sanitaria, di statistica economica, di statistica giudiziaria e di statistica sociale.

Per il corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, gli studenti provenienti da altre Università, che non abbiano sostenuto esami di statistica o di statistica metodologica, devono sostenere l'esame di statistica prima di quello di statistica metodologica seguendo, ove non lo abbiano già fatto, il corso.

Per sostenere gli esami di calcolo delle probabilità e di statistica metodologica deve essersi sostenuto prima o quello di analisi matematica (algebrica) o quello di elementi di matematica, seguendo questo ultimo corso, ove ciò non sia stato fatto. L'esame di statistica metodologica deve precedere quelli di sviluppo della popolazione, di biometria, di statistica economica (corso superiore), di applicazioni della statistica

alle scienze fisiche, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali, gli studenti che non abbiano sostenuto esami di statistica o di statistica metodologica debbono sostenere l'esame di statistica con precedenza su tutti gli altri, seguendo il corso, ove non lo abbiano già fatto. L'esame di analisi matematica (algebrica) deve precedere quelli di calcolo delle probabilità e di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

L'esame di elementi di matematica deve precedere quello di statistica. L'esame di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana deve precedere quello di assicurazioni sociali.

Le esercitazioni, per quelli insegnamenti per i quali sono prescritte, si compino nei rispettivi Istituti ».

Dopo l'art. 58 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione di alcuni Istituti presso la Facoltà di magistero, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 59. — « Sono annessi alla Facoltà di magistero, i seguenti Istituti:

Per il gruppo *A* (materie letterarie):
Istituto di letteratura italiana;
Istituto di lingua e letteratura latina;
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze geografiche e cartografiche.

Per il gruppo *A'* (lingue e letterature straniere):
Istituto di lingue e letterature straniere.

Per il gruppo *B* (pedagogia) e o (vigilanza scolastica:
Istituto di filosofia e di storia della filosofia;
Istituto di pedagogia ».

1. *a*) L'Istituto di letteratura italiana è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina; *b*) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; *c*) esso è diretto dal titolare della disciplina; *d*) l'istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; *e*) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.

2. *a*) L'istituto di lingua e letteratura latina è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina; *b*) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari, *c*) esso è diretto dal titolare della disciplina; *d*) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; *e*) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.

3. *a*) L'Istituto di scienze storiche è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche storiche; *b*) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; *c*) Esso è diretto dal titolare della cattedra di storia; *d*) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; *e*) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.

4. *a*) L'Istituto di scienze geografiche e cartografiche è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche geografiche e cartografiche; *b*) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; *c*) esso è diretto dal titolare della cattedra di geografia; *d*) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; *e*) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.

5. *a*) L'Istituto di lingue e letterature straniere è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alle lingue e letterature straniere: francese, inglese, tedesca e spagnola; *b*) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; *c*) esso è diretto dal più anziano di grado fra i titolari delle quattro discipline; *d*) l'Istituto promuove ricerche individuali e collettive e ne cura eventualmente la pubblicazione; *e*) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.

6. *a*) L'Istituto di filosofia e di storia della filosofia è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filosofici; *b*) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari: *c*) esso è diretto dal più anziano di grado fra i titolari delle discipline; *d*) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; *e*) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.

7. *a*) L'Istituto di pedagogia è ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi pedagogici; *b*) utilizza a tal fine l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari; *c*) esso è diretto dal titolare della cattedra di pedagogia; *d*) l'Istituto promuove ricerche e studi individuali e collettivi e ne cura eventualmente la pubblicazione; *e*) i requisiti per l'ammissione degli studenti all'Istituto sono stabiliti dal direttore.

Dopo l'attuale art. 393 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in ematologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in ematologia

Art. 394. — E' istituita presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Roma, la Scuola di perfezionamento in ematologia.

Il corso degli studi ha la durata di due anni.

Art. 395. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1) morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) semeiotica fisica e funzionale;
3) biochimica ematologica;
4) immunoematologia;
5) anatomia e istologia patologica;
6) radiodiagnostica e radioterapia;
7) clinica ematologica;
8) terapia.

Vengono, inoltre, quotidianamente tenute, al letto del malato, esercitazioni di semeiotica clinica, di diagnostica differenziale e di terapia, nonchè esercitazioni teorico-pratiche nei laboratori.

Art. 396. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni nei reparti e negli ambulatori è obbligatoria. Gli iscritti non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto le relative attestazioni di frequenza.

Art. 397. — Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine di ciascun anno di corso, secondo le disposizioni che verranno stabilite nel manifesto della Scuola. Gli iscritti non possono essere ammessi al secondo anno di corso se non abbiano superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per il primo anno.

Art. 398. — L'esame di diploma si svolge con le norme dell'attuale art. 302.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 571.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'Esposizione dell'agricoltura (Roma giugno-ottobre 1953).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo della Esposizione dell'agricoltura, che si terrà in Roma dal giugno all'ottobre del corrente anno 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo dell'Esposizione dell'agricoltura (Roma, giugno-ottobre 1953).

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1953.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 novembre 1952 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio delle informazioni, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.SA.) per l'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza dall'estero a Belgrado, Vienna, Madrid e Lisbona e di uffici di corrispondenza da e per la Svizzera, la Germania e l'Egitto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, sulla sistemazione dei servizi stampa, spettacolo e proprietà intellettuale;

Considerata l'opportunità di provvedere all'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza dall'estero a Belgrado, Vienna, Madrid e Lisbona e di uffici di corrispondenza da e per la Svizzera, la Germania e l'Egitto;

Considerato che l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) è la sola agenzia italiana d'informazioni in grado, per la propria organizzazione, di effettuare detti servizi, e che, di conseguenza, è stato necessario stabilire accordi con la medesima a trattativa privata;

Ritenuto altresì che l'agenzia A.N.S.A. per la sua notoria solidità, è stata esonerata, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per la contabilità generale dello Stato dal prestare la cauzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e le successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata il 30 novembre 1952 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio delle informazioni, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda n. 27, per l'istituzione di nuovi uffici di corrispondenza dall'estero a Belgrado, Vienna, Madrid e Lisbona e di uffici di corrispondenza da e per la Svizzera, la Germania e l'Egitto.

L'onere complessivo di L. 27.600.000 previsto per il corrente esercizio 1° luglio 1952-30 giugno 1953 graverà per L. 12.500.000 sui fondi di bilancio del Tesoro, ru-

brica Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 157) e per L. 15.100.000 su quelli del Ministero degli affari esteri (cap. 9).

Qualora la convenzione venga a norma dell'art. 14 rinnovata per il prossimo esercizio finanziario 1° luglio 1953-30 giugno 1954 ed, eventualmente, per gli altri esercizi successivi, l'onere annuo complessivo di L. 52.200.000 graverà per L. 12.500.000 sui fondi di bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per le restanti L. 39.700.000 su quelli del Ministero degli affari esteri. (Tale rapporto della ripartizione dei contributi da includere nella relazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri potrà venire riveduto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1953
Registro n. 80 *Presidenza, foglio n.* 204. — FERRARI

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per la istituzione di nuovi servizi stampa da e per l'Europa ed il Bacino del Mediterraneo.

Tenuta presente la convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) in data 10 luglio 1951, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri in data 31 marzo 1952, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1952 (n. 122) per l'esercizio finanziario 1° luglio 1951-30 giugno 1952 e rinnovato per il corrente esercizio 1° luglio 1952-30 giugno 1953;

Considerata la necessità di sviluppare ulteriormente, in maniera continuativa e quotidiana

a) un servizio di informazioni stampa sugli orientamenti della opinione pubblica straniera e della politica degli Stati menzionati nella presente Convenzione, specie per quanto attiene alle relazioni con il nostro Paese;

b) la diramazione verso l'estero di notizie orientative sulla politica estera italiana, sulla situazione interna e sui più importanti problemi attinenti alla vita economica, sociale e culturale del nostro Paese;

c) un servizio di informazioni e notizie sugli avvenimenti quotidiani italiani per l'immediato orientamento delle nostre Rappresentanze diplomatiche all'estero;

si conviene

quanto segue tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda n. 27, rappresentati rispettivamente:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal prof. Gaetano Napolitano, capo del Servizio informazioni (all'uopo delegato con decreto Presidenziale che si allega in originale sotto la lettera *A*);

il Ministero degli affari esteri, dal 2° segretario Carlo Perrone Capano, capo dell'Ufficio stampa (all'uopo delegato con lettera del Ministro per gli affari esteri che si allega in originale sotto la lettera *B*);

l'A.N.S.A. dal consigliere delegato comm. Gastone Fattori (autorizzato a firmare come da documento annesso sotto la lettera *C*);

Art. 1.

L'A.N.S.A. si impegna ad istituire ex-novo propri Uffici:

a) a Belgrado, Vienna, Madrid e Lisbona, allo scopo di far pervenire alla sede centrale di Roma della Agenzia notizie sui più importanti avvenimenti della Jugoslavia, dell'Austria, della Spagna e del Portogallo, con particolare riguardo a quello che interessa direttamente o indirettamente l'Italia;

b) a Berna, Bonn e Cairo, allo scopo di diramare notiziari trasmessi dalla sede centrale di Roma dell'Agenzia e di far pervenire a questa notizie sui più importanti avvenimenti della Svizzera, della Germania occidentale e dell'Egitto, con particolare riguardo a quelli che interessano direttamente o indirettamente l'Italia.

Le date di decorrenza dei servizi da svolgersi dai suindicati Uffici A.N.S.A. sono le seguenti:

per Belgrado, Vienna e Berna: dal 1° dicembre 1952;
per Madrid, Lisbona, Bonn e Cairo: dal 1° gennaio 1953.

Art. 2.

A capo di ciascuno di detti Uffici esteri l'A.N.S.A., d'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri, nomina un giornalista di provata capacità ed esperienza, ben introdotto nel campo giornalistico degli Stati esteri menzionati al precedente art. 1, e fornisce gli Uffici stessi del personale e delle attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio ad essi affidato.

Art. 3.

In considerazione dell'istituzione dei nuovi Uffici di cui all'art. 1 l'A.N.S.A. si impegna ad adeguare la redazione estera della sua centrale di Roma alle nuove e più ampie esigenze del servizio.

Art. 4.

Le trasmissioni (telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche, telescriventi, postali, aeree e ordinarie, ecc.) da e per l'Italia sono a carico dell'A.N.S.A.

I notiziari dall'Italia destinati agli Uffici A.N.S.A. di Berna, Bonn e Cairo vengono redatti in modo da dare la visione panoramica degli avvenimenti nazionali più importanti.

Art. 5.

Tutti gli Uffici A.N.S.A. menzionati al precedente art. 1 provvedono alla raccolta ed alla compilazione quotidiana di un notiziario locale, con particolare riferimento alle informazioni utili al nostro Paese. Tali notiziari vengono trasmessi alla sede centrale di Roma dell'A.N.S.A. col mezzo più celere in base alle istruzioni impartite dalla Direzione dell'agenzia e possono essere fornite, a richiesta, alle rispettive Rappresentanze diplomatiche italiane.

Art. 6.

La sede centrale di Roma dell'A.N.S.A. provvede, poi, a trasmettere col mezzo più conveniente (telescriventi, radio, telefono, ecc.) agli Uffici A.N.S.A. di Berna, Bonn e Cairo un notiziario italiano di circa 1000 parole giornaliere, da diramare dagli Uffici di Berna e Bonn ai giornali della Svizzera e della Germania occidentale a mezzo di canali telescriventi di Agenzie stampa locali, e dall'Ufficio del Cairo alla stampa egiziana a mezzo di propri bollettini in lingua araba.

L'A.N.S.A. si impegna altresì ad inviare ai suoi Uffici di Berna, Bonn e Cairo, a mezzo posta aerea, un bollettino quotidiano di 2000 parole, a complemento del precedente notiziario, da diramarsi lo stesso giorno in lingua locale.

Gli Uffici A.N.S.A. di Berna, Bonn e Cairo forniscono quotidianamente e in abbonamento gratuito i notiziari che ricevono dall'Italia alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane del Paese nel quale, rispettivamente, hanno sede.

Art. 7.

L'A.N.S.A. provvede ad inviare quotidianamente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Ufficio stampa del Ministero degli affari esteri il testo di tutti i notiziari trasmessi e ricevuti, e, trimestralmente, un sintetico rendiconto finanziario della gestione di ciascun Ufficio.

Art. 8.

L'A.N.S.A. invia altresì trimestralmente al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed allo Ufficio stampa del Ministero degli affari esteri la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti dagli Uffici A.N.S.A. di Berna, Bonn e Cairo (giornali o agenzie che riportino le notizie trasmesse e altre forme di utilizzazione).

Art. 9.

La distribuzione dei notiziari italiani in Egitto viene effettuata dall'A.N.S.A. con i mezzi e nelle forme più adatte ed, eventualmente, anche attraverso abbonamenti, il cui canone deve sempre essere inferiore a quello praticato da altre agenzie straniere di carattere analogo, per servizi di pari importanza.

L'A.N.S.A. comunicherà annualmente alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero degli affari esteri il numero complessivo degli abbonamenti realizzati.

Qualora gli abbonamenti dell'Ufficio del Cairo superino il numero di 40, il 50% dell'importo di quelli successivi sarà detratto dai rispettivi contributi, di cui è cenno al successivo art. 11.

Tali disposizioni non si applicano per gli Uffici di Berna e di Bonn, in quanto il più efficace mezzo della diramazione per telescrivente in base agli accordi particolari da stipularsi dall'A.N.S.A. in loco, di cui è cenno all'art. 5, esclude la possibilità di distribuire bollettini in abbonamento.

Art. 10.

Le rappresentanze diplomatiche italiane in Svizzera, Germania occidentale ed Egitto possono captare direttamente, a prorie spese, le notizie che venissero radiotrasmesse a cura della sede centrale dell'A.N.S.A. di Roma e, eventualmente, dagli Uffici A.N.S.A. di Berna, Bonn e Cairo.

Art. 11.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri concorrono alle spese per la effettuazione dei servizi di cui ai precedenti articoli coi seguenti contributi annui, da pagarsi posticipatamente per ratei mensili alla fine di ciascun mese:

a) per l'Ufficio A.N.S.A. di Belgrado: L. 6.000.000;
b) per l'Ufficio A.N.S.A. di Vienna: L. 6.000.000;
c) per l'Ufficio A.N.S.A. di Madrid: L. 5.400.000;
d) per l'Ufficio A.N.S.A. di Lisbona: L. 4.800.000;
e) per l'Ufficio A.N.S.A. di Berna: L. 6.000.000;
f) per l'Ufficio A.N.S.A. di Bonn: L. 12.000.000;
g) per l'Ufficio A.N.S.A. di Cairo: L. 12.000.000;

Art. 12.

Per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1952-30 giugno 1953, i contributi annui sopra indicati sono, però, ridotti, in dipendenza delle diverse date di istituzione e di funzionamento degli Uffici A.N.S.A. qui considerati, come segue:

Per l'Ufficio A.N.S.A. di Belgrado:
dal 1° dicembre 1952 al 30 giugno 1953: L. 500.000 mensili x 7 mesi = L. 3.500.000;
per l'Ufficio A.N.S.A. di Vienna:
dal 1° dicembre 1952 al 30 giugno 1953: L. 500.000 mensili x 7 mesi = L. 3.500.000;
per l'Ufficio A.N.S.A. di Madrid:
dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1953: L. 450.000 mensili x 6 mesi = L. 2.700.000;
per l'Ufficio A.N.S.A. di Lisbona:
dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1953: L. 400.000 mensili x 6 mesi = L. 2.400.000;
per l'Ufficio A.N.S.A. di Berna:
dal 1° dicembre 1952 al 30 giugno 1953: L. 500.000 mensili x 7 mesi = 3.500.000;
per l'Ufficio A.N.S.A. di Bonn:
dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1953: L. 1.000.000 mensili x 6 mesi = L. 6.000.000;
per l'Ufficio A.N.S.A. del Cairo:
dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1953: L. 1.000.000 mensili x 6 mesi = L. 6.000.000.

Art. 13.

In caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per gravi omissioni o ritardi delle trasmissioni, non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata una penale stabilita d'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri, non superiore a Lit. 100.000 per ciascuna inadempienza.

In caso di ripetute inadempienze, le due Amministrazioni possono notificare all'A.N.S.A. la risoluzione immediata di questa convenzione.

Art. 14.

La presente convenzione ha inizio dalle date di decorrenza fissate al precedente art. 1 per i vari Uffici A.N.S.A., e verrà a scadere col 30 giugno 1953, intendendosi rinnovata di anno in anno, per un periodo non eccedente i nove anni, salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti mediante preavviso di 60 giorni da notificarsi con lettera raccomandata.

Art. 15.

Questa convenzione impegna l'A.N.S.A. fino dal momento della firma e diventa esecutiva per le Amministrazioni contraenti dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Letta, approvata e sottoscritta il 30 novembre 1952

p. *la Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il capo del Servizio informazioni
NAPOLITANO

p. *il Ministero degli affari esteri*
Il capo dell'Ufficio stampa
PERRONE CAPANO

p. *l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.)*
Il consigliere delegato
FATTORI

(4102)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

Conferimento all'ing. Giuseppe Di Riello, estraneo alla Amministrazione dello Stato dell'incarico di particolari studi attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi delle poste e telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Visto l'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Considerata l'opportunità di affidare speciali studi interessanti i servizi p.t. al gr. uff. ing. Giuseppe Riello, estraneo alla Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. ing. Giuseppe Riello, estraneo all'Amministrazione dello Stato, è chiamato presso il Ministero delle poste e le telecomunicazioni a svolgervi particolari studi attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi p.t. e alla determinazione dei costi relativi.

Art. 2.

L'incarico avrà inizio col 1° maggio 1953 e termina col 30 giugno 1953 e la retribuzione ad esso relativa rimane stabilita in importo pari allo stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado 5°.

La spesa farà carico al cap. 7, art. 2, del corrente esercizio 1952-53.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1953
Registro n. 19 Ufficio riscontro poste, foglio n. 257. — ALBERTAZZI

(1407)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 49/11542 in data 13 maggio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori De Lucchi Alberto e Preti Carlo, rappresentanti rispettivamente del Genio civile e dell'Associazione provinciale dei commercianti, con i signori Astolfi Guido e Radames Venturini;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori De Lucchi Alberto e Preti Carlo sono sostituiti con i signori Astolfi Guido e Radames Venturini, quali rappresentanti rispettivamente del Genio civile e della Associazione provinciale dei commercianti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1953

p. *Il Ministro*: DELLE FAVE

(4001)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1953.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Trapani;

Viste le note ministeriali numero 89594/76/C e numero 92041/83/C in data 20 aprile 1953, e 6 giugno 1953, con le quali è stato provveduto rispettivamente:

a) al trasferimento ad altra sede del dott. Ofrias Pietro, presidente del cennato organismo collegiale nella sua qualità di direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di detta città;

b) ed al trasferimento a Trapani del dott. Busacca G. Battista come direttore del predetto Ufficio;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire il summenzionato dott. Ofrias Pietro nella carica di presidente della cennata Commissione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Busacca G. Battista è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Trapani in sostituzione del dott. Ofrias Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1953

p. *Il Ministro*: DELLE FAVE

(4002)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1953.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 47/5085 in data 5 marzo 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Scagliarini Walter, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il sig. Rambaldi Dino della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Scagliarini Walter è sostituito con il signor Rambaldi Dino, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3998)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1953.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ravenna n. 45/1695 in data 23 febbraio 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Biolghini Ercole, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro),

in quanto non più appartenente alla stessa, con il sig. Montanari Giovanni della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Biolghini Ercole è sostituito con il sig. Montanari Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3999)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1953.

Sostituzione di membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Grosseto n. 26045 in data 17 dicembre 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Balloni Stenello, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) in quanto deceduto, con il sig. Lenzi Attilio della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Balloni Stenello è sostituito con il sig. Lenzi Attilio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4009)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1953.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, ai modelli e disegni ornamentali e ai marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della tecnica (III edizione) » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche alla materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del Comitato ordinatore del « Salone internazionale della tecnica », con sede in Torino;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa, relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della tecnica » (III edizione), che avrà luogo in Torino dal 30 settembre all'11 ottobre 1953, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127; 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti, a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 5 agosto 1953

Il Ministro: GAVA

(4106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1953, sono stati in parte, dichiarati irricevibili per tardività e in parte respinti, i ricorsi prodotti in via straordinaria dal sig. Giangreco Leonardo già impiegato presso la Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, rispettivamente in data 7 e 11 luglio 1949 avverso i provvedimenti dell'Alto Commissariato per l'alimentazione 4 agosto 1948, n. 5480 e 13 giugno 1949, n. 5764 con i quali si è provveduto in merito alla liquidazione spettante al ricorrente in conseguenza delle sue volontarie dimissioni dall'impiego.

(4044)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un'area edificatoria dal comune di Civitanova Marche (Macerata).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 luglio 1953, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Civitanova Marche (Macerata) la dona-

zione sotto descritta che dovrà essere destinata per la costruzione della Casa della madre e del bambino:

area edificabile della superficie complessiva di mq. 798,25, sita nel comune di Civitanova Marche, Mappa Portocivitanova, foglio n. 16 (XVI) con le particelle:

133-*b* della superficie di are 2 e centiare 40 col reddito dominicale di L. 13,20 e col reddito agrario di L. 6,24;

242-*a* della superficie di are 5 e centiare 60 col reddito dominicale di L. 30,80 e con il reddito agrario di L. 14,65.

(4043)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 3 agosto 1953, è stato revocato il decreto Ministeriale 20 giugno 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Mastropasqua Franco nel comune di La Spezia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Pescina, distretto notarile di Sulmona.

(4005)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 30, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescara di un mutuo di L. 140.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4084)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Siena di un mutuo di L. 20.800.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4085)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Teramo di un mutuo di L. 10.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4086)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pesaro di un mutuo di L. 130.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4087)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 29, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lecce di un mutuo di L. 27.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4088)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 40, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Latina di un mutuo di L. 29.500.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4089)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 28, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forlì di un mutuo di L. 20.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4090)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1953, registro n. 23 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferrara di un mutuo di L. 31.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4091)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale facente parte dell'ex argine del torrente Santerno, in comune di Alfonsine (Ravenna).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 2 aprile 1953, n. 247, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di una zona di terreno demaniale facente parte dell'ex argine del torrente Santerno, in località Pianta del comune di Alfonsine (Ravenna), segnata nel catasto del Comune stesso al foglio 34, mappale 63-*a*, ed indicata nell'estratto catastale 24 settembre 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Ravenna che fa parte integrante del decreto stesso.

(4006)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo abbandonato sito lungo il torrente But, in comune di Arta (Udine).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, 16 febbraio 1953, n. 2918, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di un relitto d'alveo abbandonato sito lungo il torrente But, in comune di Arta (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune ai mappali 6526 e 6527, della superficie di mq. 1313,50, ed indicato nell'estratto catastale in data 22 novembre 1951 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Udine che fa parte integrante del decreto stesso.

(4007)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Pino d'Asti e Passerano Marmorito (Asti), della estensione di ettari 490 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dall'abitato di Pino, strada vicinale per San Francesco, fino al confine col comune di Albugnano; detto confine fino alla Cascina Palmo; da qui strada vicinale per la cascina Merlina fino all'abitato di Primeglio; strada comunale fino al bivio frazione Mondonio, indi carrareccia per quote 255, 325 e 366, fino all'abitato di Pino, indi strada comunale Mondonio-Pino.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Villafranca d'Asti (Asti), dell'estensione di ettari 600 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal cavalcavia sulla ferrovia Asti-Torino, strada comunale per M. di Cantarana e regione Maggiore, fino all'acquedotto di Asti; da qui per cascina Bonoma, cascina Bric Beta, cascina Bric Pollone, cascina Serramezzana, e strada campestre fino al vallone di rio Grande; detto vallone fino alla ferrovia Asti-Torino; detta ferrovia fino al sopracitato cavalcavia.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Nizza Monferrato, Castelnuovo Calcea, Vaglio Serra e Vinchio (Asti), dell'estensione di ettari 1370 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dall'abitato di Nizza Monferrato, strada comunale per l'abitato di Vaglio Serra, frazione Noche, frazione Momparone, frazione Carante, frazione Persiore, abitato di Castelnuovo Calcea, fino alla strada ferrata Asti-Nizza; detta strada ferrata fino al ponte sul torrente Nizza; detto torrente fino all'abitato di Nizza Monferrato.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Aramengo (Asti), dell'estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dall'abitato di Aramengo, strada campestre per la frazione I Roi, fino alla strada provinciale Cellareto-Casalborgone, detta strada fino a Besolo, indi per quota 275 e per rio Freddo sino alla sorgente Sulfurea; strada vicinale a Fontane Curone, quindi strada campestre fino alla strada provinciale all'incrocio con rio Foreste; detta strada provinciale fino al rio Mainia, quindi strada carrareccia risalente rio Mainia, fino all'abitato di Aramengo.

(3974)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 150 circa, compresa nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, delimitata dai seguenti confini:

vallone Tonsone; strada rotabile Sant'Angelo dei Lombardi; vallone San Francesco; strada rotabile per Rocca San Felice, fino all'incrocio con il vallone Tonsone.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 350 circa, compresa nel comune di Grottolella, località Tremasule, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Irpina; strada vicinale Gessara; vallone San Giulio Fissicata; vallone Sant'Angelo a Scala.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 400 circa, compresa nel confine di Morra de Sanctis, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Mattinelle; strada Vaticari; vallone Sant'Angelo dei Lombardi e vallone dell'Angelo.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 350 circa, compresa nel comune di Avellino, delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale Avellino-Salerno; strada provinciale Breccelle; vallone Riarulo; strada comunale Bagnoli; strada comunale Bosco dei Preti; strada comunale Colle dei Monaci; vallone Cretazzo fino all'incrocio con la strada nazionale Avellino-Salerno.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Avellino, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune di Andretta, delimitata dai seguenti confini:

mulattiera dal centro abitato allo scalo ferroviario; strada comunale Teoresi-Piano, fino al torrente Sarda; strada Sarda, fino al centro abitato di Andretta.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, della estensione di ettari 431, compresa nei comuni di Torre de' Picenardi ed Isola Dovarese, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada statale Cremona-Mantova;
sud: ferrovia Cremona-Mantova;
ovest: strada Pozzo Baronzio-Ronca e strada consorziale;
est: strada per San Lorenzo Picenardi e strada per Fossa Guazzona.

(3975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	631,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Dernovscek Guido fu Francesco;
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capriva di Cormons e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Al sig. Dernovscek Guido fu Francesco e della Paravan Maria, nato a San Lorenzo di Mossa addì 9 maggio 1933, residente a San Lorenzo di Mossa, via Farra n. 9, di condizione muratore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Dernovscek in Luciani.

Gorizia, addì 14 luglio 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(3885)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 6549 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;
Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 giugno 1935, n. 1274 R/Gab., con cui al sig. Herbst Pietro fu Antonio, nato a Nova Ponente l'11 aprile 1897, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Autunno;
Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 maggio 1953 dal sig. Autunno Andrea, figlio maggiorenne del predetto in atto residente a Nova Ponente;
Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;
Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1949, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;
Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 6 giugno 1935, n. 1274 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.
Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Autunno Andrea di Pietro viene ripristinato nella forma tedesca di Herbst.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 luglio 1953

Il Vice Commissario del Governo: BENUSSI

(3890)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con telegramma n. 55225/15296 del 18 giugno 1953;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di vice referendario nella carriera di magistratura della Conte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza i quali abbiano almeno quattro anni di servizio di ruolo organico di gruppo *A* qualificato « ottimo » nell'ultimo triennio;

b) gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) gli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio di ruolo organico di gruppo *B* qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso ruolo organico di altre Amministrazioni statali.

Nella durata del servizio di cui alle lettere precedenti è compreso il periodo di prova, ma non è valutabile qualsiasi altro servizio prestato nella categoria inferiore.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

I concorrenti non devono aver superato, alla data del presente decreto, i 40 anni di età.
Tale limite è elevato ad anni 45 nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1935 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i mutilati e invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i mutilati ed invalidi per servizio, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) di coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico;

c) dei decorati al valor militare o di croce di guerra al valor militare, e dei promossi per merito di guerra;

d) dei profughi, a' termini degli artt. 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

e) di coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo

24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

f) di coloro che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

g) dei capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Nei confronti degli assistenti ordinari presso le Università o gli Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato — a' termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465 — di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Il limite di età è inoltre aumentato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui ai numeri 1) e 2) è cumulabile, purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Art. 4.

I concorrenti che appartengono al personale del gruppo *A* delle varie Amministrazioni dello Stato debbono far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro e non oltre i novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e rivolta al Presidente della corte stessa.

La domanda deve essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni. La stessa dovrà inoltre contenere l'esatta elencazione dei documenti allegati.

A corredo della domanda i candidati dovranno presentare:

a) titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica, accompagnato da un documento, rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto riportato nell'esame di laurea;

b) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100, oppure copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ciascun altro foglio aggiunto, per i sottufficiali e militari di truppa, debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; gli ufficiali in congedo o in servizio produrranno copia dello stato di servizio militare, parimenti in bollo, regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra;

c) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite di età, o il possesso di titoli preferenziali.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i candidati ex combattenti o partigiani combattenti e assimilati, dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra o in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o dei caduti per servizio, nonchè i cittadini che rivestano la qualifica di profugo, dovranno comprovare tali qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio;

d) copia dello stato di servizio civile, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale e aggiornata a data recente, dalla quale risultino anche le qualifiche annuali riportate e lo stato di famiglia.

Tale documento dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e su ciascun foglio successivo;

e) i documenti e i titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili ai fini del concorso.

Art. 5.

I concorrenti che appartengono al personale di gruppo *B* della Corte dei conti debbono presentare la domanda al Segretariato generale della Corte stessa, entro il termine di cui all'articolo precedente, corredata:

a) del titolo e dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4, ove non risultino già acquisiti al fascicolo personale;

b) degli altri titoli e documenti che essi ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

Gli avvocati devono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine e con le modalità stabilite dai commi primo e secondo dell'art. 4, apposita domanda corredata:

1) dei documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 4;

2) del certificato da rilasciarsi dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, su carta legale da L. 100, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa nonchè la inesistenza di procedimenti disciplinari a di lui carico;

3) dell'estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100;

4) del certificato di cittadinanza italiàna su carta legale da L. 100.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

5) di un certificato su carta legale da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

6) del certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200;

7) del certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) del certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione o assimilati produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176;

9) dello stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) di una fotografia recente del candidato, sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale o il notaio il visto per la autenticazione della firma e per l'identità personale del candidato.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

I certificati di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda di ammissione al concorso gli avvocati dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo o non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

La domanda e i documenti pervenuti al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini di cui all'art. 4, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa peraltro ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi, potranno presentare, nel termine di cui all'art. 4, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio di cui alla lettera *a)* del precedente art. 4.

I candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dalla Corte dei conti, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di efficacia ai sensi del penultimo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità, in precedenti concorsi per aiuto referendario presso la Corte dei conti.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche della Università di Roma, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un vice referendario della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 11.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame avrà luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi e consterà, secondo il programma allegato al presente decreto, di quattro prove scritte ed una orale.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo provvedimento; quelle della prova orale saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

I candidati dovranno esibire, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale ovvero il libretto ferroviario debitamente aggiornato, se impiegati dello Stato, o la tessera di iscrizione all'albo, se avvocati.

Art. 13.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 14.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi agli esami orali soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di voti saranno tenuti presenti i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati vice referendari nella carriera di magistratura della Corte dei conti e saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici regionali della Corte stessa.

Roma, addì 22 luglio 1953

Il Presidente della Corte dei conti: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti addì 6 *agosto* 1953
Registro n. 81 *Presidenza, foglio n.* 66 — BONOMI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

I.

a) diritto civile;
b) procedura civile.

II.

Diritto costituzionale.

III.

Diritto amministrativo.

IV.

a) contabilità generale dello Stato;
b) diritto finanziario.

Prova orale:

L'esame orale verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:
a) diritto e procedura penale;
b) diritto ecclesiastico;
c) diritto internazionale;
d) scienza delle finanze.

(4050)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1952, n. 9792, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;
Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, n. 20426.2/10883, in data 25 luglio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il suindicato concorso;
Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione e riscontratane la regolarità;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1951

1.	Pampiglione Maria	punti	59,768	su 100
2.	Martina Ildina	»	59,743	»
3.	Mondino Rosa	»	59,731	»
4.	Guella Lina Vittoria	»	58,556	»
5.	Nebiolo Aurelia	»	56,812	»
6.	Saracco Orsola	»	55,675	»
7.	Martini Maria	»	55,387	»
8.	Osella Antonia	»	54,975	»
9.	Galvagno Agnese	»	54,968	»
10.	Bertone Elisa	»	54,762	»
11.	Merlati Anna Maria	»	54,181	»
12.	Lanzardo Teresa	punti	54,150	su 100
13.	Galifi Margherita	»	53,325	»
14.	Braida Mercede	»	53,268	»
15.	Guastavigna Lucrezia	»	53,150	»
16.	Ossola Eugenia	»	53,031	»
17.	Forno Luigia	»	52,950	»
18.	Viglianco Rita	»	52,593	»
19.	Corino Margherita	»	52,218	»
20.	Avena Palmira	»	52,200	»
21.	Musso Elda	»	51,993	»
22.	Guandalini Ugalda	»	51,968	»
23.	Toselli Loris	»	51,781	»
24.	Cane Teresa	»	51,593	»
25.	Marengo Caterina	»	51,581	»
26.	Allois Eugenia	»	51,025	»
27.	Franza Maria	»	50,737	»
28.	Boetti Fiorina	»	50,625	»
29.	Corrado Annetta	»	50,425	»
30.	Cordero Maddalena	»	50,312	»
31.	Teppa Anna	»	50,293	»
32.	Guglielmo Maria Rosa	»	50,200	»
33.	Barberis Rosa	»	50,100	»
34.	Novo Luigia	»	50,081	»
35.	Sacchero Rosa	»	50,050	»
36.	Giaccone Anna	»	49,993	»
37.	Riolfi Isolda	»	49,943	»
38.	Soria Caterina	»	49,931	»
39.	Salomone Lucia	»	49,812	»
40.	Nandinotti Maria Teresa	»	49,700	»
41.	Panaro Maria Renata	»	49,693	»
42.	Fasano Angela	»	49,631	»
43.	Minghirillo Teresa	»	49,450	»
44.	Negri Elsa	»	49,375	»
45.	Poggio Ercolina	»	49,362	»
46.	Parola Vincenza	»	49,318	»
47.	Parola Margherita (1)	»	49,281	»
48.	Quasso Maria	»	49,281	»
49.	Selle Clementina	»	49,156	»
50.	Leoni Carolina (1)	»	49,100	»
51.	Fia Maria	»	49,100	»
52.	Sappino Maria	»	[illegible]	»
53.	Delmonte Adriana		[illegible]	
54.	Audisio Giuseppina (2)	»	49,050	»
55.	Curti Teresina	»	49,050	»
56.	Guerzo Giuseppina	»	48,993	»
57.	Quaglia Pierina	»	48,900	»
58.	Parusso Eugenia	»	48,893	»
59.	Averame Alda	»	48,750	»
60.	Crotti Giordana	»	48,743	»
61.	Margiaria Anna	»	48,737	»
62.	Moro Alessandrina	»	48,706	»
63.	Fenoglio Domenica	»	48,668	»
64.	Parodi Lorenzina	»	48,593	»
65.	Aimo Liliana	»	48,506	»
66.	Caraglio Maddalena	»	48,375	»
67.	Pistone Maria	»	48,225	»
68.	Levrone Domenica	»	48,125	»
69.	Gastaldi Rosetta (1)	»	48,050	»
70.	Busso Anna	»	48,050	»
71.	Barbero Letizia	»	48,037	»
72.	De Dominicis Maria	»	47,931	»
73.	Manzoni Luisa	»	47,862	»
74.	Fissolo Felicita	»	47,818	»
75.	Pavanini Edmea	»	47,656	»
76.	Bruno Caterina	»	47,562	»
77.	Nari Caterina	»	47,150	»
78.	Mulassano Francesca	»	47,143	»
79.	Genovese Giuseppina (2)	»	47,050	»
80.	Gatti Maria Teresa	»	47,050	»
81.	Testa Felicita (2)	»	47,000	»
82.	Bovio Angela	»	47,000	»
83.	Ugolini Anna	»	46,850	»
84.	Filippi Giovanna	»	46,487	»
85.	Pia Maria	»	46,456	»
86.	Bormida Ida	»	46,150	»
87.	Allegretti Negliana	»	46,100	»
88.	De Valle Maria Rosa	»	46,093	»
89.	Mussetti Daria	»	46,050	»
90.	Racca Clara (2)	»	46,000	»
91.	Marocco Lidia	»	46,000	»
92.	Cucciano Irene	»	45,993	»
93.	Lomagno Anna	»	45,962	»

94.	Pastura Ernestina	punti 45,950 su 100
95.	Calosso Elsa	» 45,912 »
96.	Guglielmetto Muggion Anna	» 45,687 »
97.	Montaldo Giuseppina	» 45,187 »
98.	Mengardo Ebe	» 45,093 »
99.	Mossino Teresa Carla	» 44,693 »
100.	Del Corso Teresa Maria	» 44,437 »
101.	Alasia Giovanna	» 44,250 »
102.	Drocco Maria	» 44,100 »
103.	Quartiani Maria (2)	» 44,000 »
104.	Nittardi Giovanna	» 44,000 »
105.	Avalle Eunica	» 43,875 »
106.	Gavarrino Piera	» 43,468 »
107.	Moretti Anna	» 42,550 »
108.	Sacchi Paola	» 42,275 »
109.	Galliano Maria Assunta	» 42,187 »
110.	Carletto Esterina	» 42,000 »
111.	Ambrogio Maria	» 41,300 »
112.	Biglio Margherita	» 40,487 »
113.	Ricciardi Ivanna	» 40,450 »
114.	Mensa Secondina	» 40,300 »
115.	Ferraris Angela	» 40,281 »

(1) Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 11.
(2) Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, ultimo capoverso.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 20 luglio 1953

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno n. 29318 Div. 3/San., con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1951;

Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee, riportanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Constatato che la concorrente Galvagno Agnese, classificata al 9° posto della graduatoria di merito, nella domanda di partecipazione al concorso ha chiesto di essere assegnata soltanto a sedi indicate anche da altre concorrenti che la precedono in graduatoria, per cui la stessa viene esclusa dall'assegnazione dei posti;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra l'ostetrica Braida Mercede, classificata al 14° posto della graduatoria, acquista il diritto all'assegnazione di una condotta;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche, sono dichiarate vincitrici del concorso per i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1951, per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

Pampiglione Maria: condotta comunale di Racconigi;
Martina Ildina: condotta comunale di Saluzzo;
Mondino Rosa: condotta comunale di Sanfrè;
Guella Lina Vittoria: condotta comunale di Savigliano (frazione Levaldigi);
Nebiolo Aurelia: condotta comunale di Neive;
Saracco Orsola: condotta consorziale di Serravalle Langhe-Cerreto Langhe-Cissone;
Martini Maria: condotta comunale di Barbaresco;
Osella Antonia: condotta consorziale di Castelletto Stura-Montanera;
Bertone Elisa: condotta consorziale di Mango-Camo;
Merlati Anna Maria: condotta consorziale di San Damiano Macra-Cartignano;
Lanzardo Teresa: condotta consorziale di Castellino Tanaro-Lesegno;
Galifi Margherita: condotta consorziale di Mombasiglio-Scagnello;
Braida Mercede: condotta consorziale di Sambuco-Pietraporzio-Argentera.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei comuni e dei consorzi interessati, scaduto il sovraindicato termine di otto giorni di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle ostetriche condotte designate vincitrici.

Cuneo, addì 20 luglio 1953

Il prefetto: JOANNIN

(3811)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 53154/San., in data 27 settembre 1952, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1951;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ed il verbale 3 luglio 1953 con la graduatoria delle candidate dichiarate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso in premessa indicato:

1.	Galateo Rosa	punti 58,118
2.	Asquini Lucia	» 56,890
3.	Freschi Rita	» 55,613
4.	Zanello Giovanna	» 54,787
5.	Sara Amelia	» 54,645
6.	Angeli Maria	» 54,437
7.	Castellano Armida	» 54,228
8.	Moroso Rosa	» 53,987
9.	Lauzzana Adele	» 53,931
10.	Cusina Teresina	» 53,910
11.	Andreussi Terza	» 53,822
12.	Bertoia Clelia	» 53,689
13.	Cosettini Bianca	» 53,687
14.	Puppini Caterina	» 53,613
15.	Lauzzana Gemma	» 53,120
16.	Dosso Luigia	» 53,055
17.	Zanello Teodolinda	» 52,979
18.	Duria Eva	» 52,978
19.	Delli Zotti Wanda	» 52,957
20.	Riva Bianca	» 52,946
21.	Brussolo Atua	» 52,780
22.	Zuiani Alma	» 52,768
23.	Fabrizio Maria	» 52,765
24.	Tomat Tarsilia	» 52,685
25.	Fratta Rina	» 52,684
26.	Savio Caterina	» 52,560
27.	Florit Gisella	» 52,480
28.	Pascolo Gilda	» 52,390
29.	Simone Nives	» 52,156
30.	Forgiarini Lucia	» 52,135
31.	D'Agaro Lidia	» 52,027
32.	Caoduro Amelia	» 51,973
33	Andrioli Idilia	» 51,843
34.	Giordano Lina	» 51,842
35.	Moretti Edda	» 51,826
36.	Antoniaconi Valentina	» 51,716
37.	De Conti Teresa	» 51,677
38.	Feruglio Elvina	» 51,637
39.	Aviano Elda	» 51,593
40.	Ongaro Gisella	» 51,488
41.	Ianuzzi Silvia	» 51,406
42.	Miglioranza Vittorina	» 51,302
43.	Beltrame Edvige	» 51,250

44.	Raffaelli Carmen	punti 51,142
45.	Trevisan Bruna	» 50,871
46.	Crisetig Teresa	» 50,933
47.	Zamolo Libera	» 50,791
48.	Colledani Lina	» 50,738
49.	Zanussi Maria	» 50,593
50.	Lucis Carmela	» 50,531
51.	Munari Annetta	» 50,476
52.	Zerman Santa	» 50,437
53.	Del Fabbro Elisabetta	» 50.388
54.	Gobessi Irene	» 50.375
55.	Cosettini Margherita	» 50,375
56.	Chiopris Elda	» 50,312
57.	Zancani Maria	» 50,291
58.	Gasparini Erminia	» 50,115
59.	Valle Leonarda	» 49,933
60.	Clocchiatti Clelia	» 49,916
61.	Isola Lucia	» 49,812
62.	Foi Nerina	» 49,781
63.	Iob Rosalia	» 49,770
64.	Caoduro Ida	» 49,525
65.	Bellina Lidia	» 49,375
66.	Rocchetto Igea	» 49,288
67.	De Simon Maria	» 49,260
68.	Rossi Maria	» 49,260
69.	Contessi Elena	» 49,218
70.	Romanin Edda	» 49,171
71.	Zanini Santina	» 49,125
72.	Macoratti Maria	» 48,994
73.	Cantelli Ardena	» 48,828
74.	Bomben Teresa	» 48,800
75.	Merlino Silvana	» 48,625
76.	Gozio Franca	» 48,312
77.	Sgiavorello Irma	» 48,312
78.	Merlino Rosina	» 48,301
79.	Plazzotta Ada	» 48,148
80.	Micolo Gelinda	» 48,130
81.	Morassi Loretta	» 48,076
82.	Brazzoli Ines	» 48,001
83.	Moro Rita	» 47,968
84.	Fracasso Cornelia	» 47,891
85.	Penzo Bruna	» 47,687
86.	Momi Giustina	» 47,650
87.	Rossi Luciana	» 47,525
88.	Tosolini Anna	» 47,457
89.	Thiele Gilda	» 47,250
90.	Baldan Annamaria	» 47,218
91.	Pilosio Mafalda	» 47,136
92.	Turian Maria Rosa	» 47,102
93.	Aita Bianca	» 47,100
94.	Lauretig Livia	» 46.968
95.	Cantarutti Bruna	» 46,937
96.	Damanius Nella	» 46,840
97.	Rossetti Elisabetta	» 46,687
98.	Clarisi Dina	» 46,660
99.	De Monte Nida	» 46,635
100.	Del Tatto Evelina	» 46,477
101.	Barzotti Bianca	» 46,375
102.	Del Negro Alcise	» 46,343
103.	Banelli Nedda	» 46,187
104.	Qualizza Elvira	» 46,187
105.	Floreanini Caterina	» 46,125
106.	Coratto Elda	» 46,062
107.	D'Agostini Annunziata	» 45,987
108.	Ritella Mercedes	punti 45,984
109.	Ciatti Emma	» 45,920
110.	Bucovaz Grazia	» 45,861
111.	Marcuzzi Norma	» 45,816
112.	Pavanello Matilde	» 45,468
113.	Urban Verina	» 45,395
114.	Giacomuzza Luciana	» 45,342
115.	Bassi Elsa	» 45,250
116.	Ferro Seconda Oliva	» 45,154
117.	De Pasqualin Caterina	» 45.125
118.	Paravano Elda	» 44,982
119.	Pilan Pia	» 44,939
120.	Isola Maria	» 44,750
121.	Puntel Maddalena	» 44,156
122.	Brovedani Iole	» 44,125
123.	Bortolussi Edda	» 43,843
124.	Calderari Luciana	» 43,437
125.	Mazzarolli Carmen	» 43,160
126.	Caoduro Cesarina	» 43,066
127.	Ribano Luigia	» 43,062
128.	Toniutti Anita	» 42,286
129.	Geretti Maria	» 42,156
130.	Magnana Rosina	» 41,987
131.	Sbrugnera Giovanna	» 41,355
132.	Beltrami Silvana	» 40,758
133.	Clemente Adele	» 40,586
134.	Milocco Elsa	» 39,906
135.	Cainer Beatrice	» 39,135
136.	Celloni Ines	» 37,796
137.	Kodernaz Agata	» 37,500

Udine, addì 11 luglio 1953

Il prefetto: BUONO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 53154/San., in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1951;

Viste le domande delle concorrenti dalle quali risultano le sedi richieste da ciascuna di esse in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per le condotte ostetriche comunali a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Galateo Rosa: Rivignano;
2) Asquini Lucia: Codroipo;
3) Freschi Rita: Moimacco;
4) Zanello Giovanna: Pocenia;
5) Sara Amelia: Povoletto;
6) Angeli Maria: Forgaria;
7) Castellano Armida: Claut;
8) Moroso Rosa: Tramonti di Sopra.

Udine, addì 11 luglio 1953

Il prefetto: BUONO

(3850)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.